

CAMERA DEI DEPUTATI N. 337

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SOSPIRI, PAZZAGLIA, VALENSISE, ABBATANGELO,
TRINGALI, POLI BORTONE, FINI, FORNER**

Presentata il 10 agosto 1983

Norme per il collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, l'attuale sistema previdenziale italiano è negativamente caratterizzato da gravi ingiustizie e sperequazioni.

In molti casi, il principio-cardine della pensione concepita quale salario differito e, pertanto, determinata sulla base della qualità e della quantità del lavoro prestato, è completamente disatteso se non addirittura stravolto.

Una fra le più pesanti ingiustizie perpetrate a danno dei pensionati è senz'altro rappresentata dalla sperequazione esistente nel settore pubblico, dove continua ad aggravarsi l'assurdo fenomeno delle cosiddette « pensioni di annata », mentre è di tutta evidenza che a parità di anni di servizio e di qualifica, do-

vrebbe essere assicurato lo stesso trattamento economico di quiescenza, a prescindere dal periodo di cessazione dal servizio.

Invece, mancando il collegamento della pensione alla dinamica delle retribuzioni, da anni, il processo inflattivo e gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali e dagli inglobamenti nelle retribuzioni delle indennità accessorie, accrescono costantemente la differenza di trattamento tra i lavoratori in attività di servizio e i pensionati, da una parte; e tra i pensionati più anziani rispetto ai più giovani, dall'altra.

Si pensi, a tal proposito e a titolo di esempio, che un soggetto posto a riposo in data anteriore al 1977 percepisce, og-

gi, una pensione commisurata al 60 per cento circa della retribuzione percepita da altro soggetto in attività di servizio; ed ancora che tra due pensionati con lo stesso numero di anni di servizio e con identica qualifica, ma posti in quiescenza a cinque anni di distanza, la sperequazione raggiunge il 100 per cento delle prestazioni previdenziali.

Su tali problemi si è molto discusso, studiato e scritto; si è giunti alla redazione del protocollo Giannini e della relazione Colletti ed, infine, al varo della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Attraverso tale provvedimento furono aumentate le aliquote contributive dei dipendenti civili e militari dello Stato e contestualmente si stabilì che i fondi a tale titolo incamerati sarebbero stati con urgenza — e « comunque non oltre l'anno 1978 » (articolo 2, secondo comma) — destinati al riallineamento delle pensioni con le retribuzioni.

Invece, dal 1° gennaio 1976 ad oggi, in forza dell'applicazione della ricordata legge n. 177, sono stati prelevati circa 12.000 miliardi di lire senza dare, d'altra parte, attuazione all'articolo 2 e, quindi, senza provvedere alla perequazione delle « pensioni di annata ».

Recentemente, lo stesso Governo ha presentato al Parlamento altro provvedimento — il disegno di legge n. 3370 della VIII legislatura — che, sebbene insufficiente, pure muoveva i primi passi in direzione della citata perequazione: ma lo scioglimento anticipato delle Camere ne ha provocato la decadenza.

Il problema, di carattere morale prima ancora che economico, si ripropone, pertanto, oggi, all'attenzione del Parlamento, il quale dovrà affrontarlo e risolverlo con particolare sollecitudine.

Per questo, confidiamo nella urgente ed unanime approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le basi pensionabili del personale indicato nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono rivalutate con decorrenza dal 1° gennaio 1983 in relazione al trattamento retributivo stabilito per il personale civile e militare dello Stato, ivi compreso quello dipendente dalle aziende di Stato con ordinamento autonomo, con il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

Per le pensioni di reversibilità è stabilita una rivalutazione pari al 60 per cento in misura fissa.

ART. 2.

Entro il 31 dicembre 1983 il Governo è delegato ad emanare un provvedimento avente valore di legge per l'attuazione del disposto di cui al precedente articolo.

ART. 3.

Per la copertura degli oneri derivanti dalla prima applicazione della presente legge, si provvede attraverso l'utilizzazione delle somme incamerate in forza dell'applicazione della legge 29 aprile 1976, n. 177, valutate, al 31 dicembre 1982, in lire 12.000 miliardi.